



Allegati n.

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: PSR 2007/2013 – Misura 121 - Quesito posto al Gruppo di coordinamento generale del 17 aprile 2012.

Alla Provincia di Grosseto
Dipartimento sviluppo sostenibile
Area Sviluppo rurale
c.a. Dott. Fabio Fabbri
Via Pietro Micca
58100 Grosseto

e p.c. Spett.le UPI
Piazza M. D'Azeglio 22
50121 Firenze

Spett.le Uncem
Via Cavour 15
50129 Firenze

Spett.le Artea
Via San Donato
50127 Firenze

Si fa seguito al quesito posto dall'Ufficio in indirizzo al Gruppo di coordinamento del 17 aprile 2012 e relativo al caso di un iter di liquidazione di una domanda di pagamento relativa al bando fase 1 della misura 121 del Piano di sviluppo rurale della Toscana, bloccato dall'organismo pagatore ARTEA, in quanto l'ufficio istruttore ha liquidato il contributo computando anche delle spese pagate con assegni, forma di pagamento non ammessa sul bando fase 1.

L'ufficio scrivente nel confermare quanto assunto da ARTEA ritiene opportuno ripercorrere le ragioni di questa posizione.

Il bando fase 1, nel paragrafo 10 "Tipologia di spese ammissibili", sottoparagrafo 10.1 "Normativa di riferimento" stabilisce: "Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al PSR della Toscana e alle Disposizioni attuative regionali, in particolare al par. 3.1.3 della D.G.R. 149/08 riportato in allegato al presente bando (Allegato A), salvo quanto previsto nei successivi par. 10.2. e 10.3".

In calce al bando viene riportato per intero il paragrafo 3.1.3 "Spese ammissibili" estratto dalla DGR 149/08, che, per quanto riguarda le forme di pagamento ammissibili, al paragrafo "3.1.3.2.12 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" esclude espressamente il pagamento in contanti e tramite assegni.

Pertanto, sulla base delle richiamate disposizioni del bando, che come noto costituisce "legge speciale", per le domande di contributo ammesse a finanziamento sul bando fase 1 gli assegni non sono una forma di pagamento ammissibile.

L'esclusione di questa forma di pagamento doveva essere chiara anche al beneficiario in quanto l'atto di assegnazione del contributo, sotto il profilo delle spese ammissibili, rinvia espressamente a quanto previsto dall'allegato A del bando.

Diversamente sono andate le cose per i bandi relativi alle fasi successive. Infatti, a partire dal bando fase 2, la disciplina delle spese ammissibili non è più contenuta direttamente nel bando.

Ad esempio nel bando fase 2, approvato con decreto 5193/2008, il paragrafo 10 “Tipologia di spese ammissibili”, sottoparagrafo 10.1 “Normativa di riferimento”, così prevede: *“Per le norme sull’ammissibilità delle spese si fa riferimento al PSR della Toscana e alle Disposizioni attuative regionali, in particolare al par. 3.1.3 della D.G.R. 865/08 e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi par. 10.2. e 10.3”*.

Il bando fase 2 quindi, sulle spese ammissibili, fa un rinvio al dar approvato con la DGR 865/08 e successive modificazioni e non contiene più in allegato l’estratto del DAR sulle spese ammissibili, che conseguentemente non sono più considerabili “legge speciale”.

Questa scelta è stata confermata anche in tutti i bandi delle fasi successive.

Sulla base di questa differenza tra il bando fase 1 e i bandi successivi, deve essere letto anche il considerato contenuto nella DGR 685/2010 dove la Giunta regionale, alla luce dei numerosi cambiamenti apportati al DAR, *“ritiene opportuno, al fine di garantire certezza e uniformità nell’applicazione delle regole, stabilire che le fasi istruttorie e di controllo effettuate successivamente all’atto di assegnazione, vengano svolte esclusivamente in base alle disposizioni contenute nel documento attuativo regionale (DAR) vigente al momento dell’effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli al beneficiario”*.

Questo considerando non può essere applicato al bando fase 1, in quanto una delibera di Giunta non può modificare direttamente le disposizioni contenute in un bando per l’assegnazione di contributi, proprio per la natura di “legge speciale” del bando stesso.

Viceversa, con il suddetto considerando, la Giunta regionale ha inteso regolare l’individuazione del DAR applicabile quando proprio il bando, invece di normare una determinata fase o di rinviare ad una precisa disposizione, rinvia al DAR vigente, ovvero al DAR approvato con una certa delibera e alle sue “successive modifiche ed integrazioni”.

A dimostrazione di quanto sopra, si ricorda che quando la Giunta regionale ha inteso disporre l’applicazione delle modifiche apportate al DAR anche alle procedure di finanziamento relative a bandi già pubblicati, lo ha previsto espressamente. In tal senso si riporta, ad esempio, la d.g.r. 655/2010 che, in materia di affidabilità, ha deliberato di *“dare mandato ai singoli responsabili di misura per i bandi fase 1 e fase 2 del PSR 2007 -2013, di adottare gli atti necessari a garantire che la verifica della condizione di accesso relativa all’affidabilità del richiedente durante l’istruttoria della domanda di pagamento venga effettuata in base ai criteri indicati nel documento attuativo regionale (DAR) vigente al momento della effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli per il beneficiario”*.

Proprio tenendo conto delle peculiarità del bando fase 1, ARTEA correttamente ha bloccato gli atti di liquidazione nei quali erroneamente gli enti istruttori avevano ammesso come forma di pagamento gli assegni sul bando fase 1.

Si ritiene opportuno, in ogni caso, concludere ricordando che la questione della non ammissibilità del pagamento con assegni sul bando fase 1 è già stata oggetto di una pronuncia giurisprudenziale con la quale è stata affermata la legittimità dell’esclusione operata con il bando stesso (sentenza TAR 1417/2011) e che quindi non esiste alcun elemento nuovo che consenta a questo ufficio e ad ARTEA di rivedere la propria posizione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Roberto Pagni